



ORIGINALE

N. 04/2015

COMUNE DI PECETTO DI VALENZA

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONE ALIQUOTE 2015**

L'anno Duemilaquindici addì due del mese di aprile alle ore 19,15 nella Sala delle adunanze del Consiglio.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

		Pres	Ass			Pres	Ass
1	BORTOLONI Andrea	Si		7	CANEPARI Sara	Si	
2	DE STEFANI Flavio	Si		8	CUCCOLO Debora	Si	
3	FORSINETTI Viviana	Si		9	PASTELLI Riccardo	Si	
4	ORSINI Mauro	Si		10	LABRUNA Sabato	Si	
5	PANELLI Alessio		Si	11	LOMBARDI Claudia	Si	
6	RICCI Alberto		Si		Totali	9	2

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Sig. Avv. Gian Carlo RAPETTI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Andrea BORTOLONI, Sindaco pro tempore, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al **punto 4** dell'Ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell'articolo 53 comma 16 L. 388/2000, come sostituito dall'articolo 27 comma 8 L. 448/2001, il termine previsto per le deliberazioni concernenti aliquote e tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 1 comma 3 D.Lgs. 360/1998, le tariffe dei servizi pubblici locali, per l'approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- ai sensi del citato articolo 53 comma 16 L. 388/2000, i regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione;
- ai sensi dell'articolo 1 comma 169 L. 296/2006, gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, ma purché entro il detto termine, avendo effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;
- ai sensi del citato articolo 1 comma 169 L. 296/2006, in caso di mancata approvazione entro il detto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

DATO ATTO CHE il termine di approvazione per il bilancio di previsione 2015 è stato differito inizialmente al 31/03/2015 con D.M. del 30.12.2015 ed è stato ulteriormente differito al 31.05.2015 con D.M. del 16.03.2015;

VISTO l'articolo 1 comma 639 L. 147/2013, che dispone l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali, che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTI, con riferimento all'IMU:

- l'articolo 8 D.Lgs. 23/2011, recante istituzione, a fare data dal 2014, dell'imposta municipale propria, sostitutiva, per la componente immobiliare, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, nonché dell'imposta comunale sugli immobili, con particolare riferimento al comma 2 (presupposto), al comma 3 (esclusione dell'abitazione principale), al comma 4 (base imponibile), al comma 5 (aliquota), al comma 6 (riduzione in caso di locazione), al comma 7 (riduzioni facoltative);
- l'articolo 13 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, e s.m.i., recante l'anticipazione, in via sperimentale, dell'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2012, e la sua applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014, con particolare riferimento, al comma 6 (aliquota di base e facoltà di modifica), al comma 7 (aliquota per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, e facoltà di modifica del Comune), al comma 8, come modificato dall'articolo 4 comma 5 lettera d) D.L. 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 44/2012 (riduzione per i fabbricati rurali ad uso strumentale), al comma 8-bis, inserito dall'articolo 4 comma 5 lettera e) D.L. 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 44/2012 (franchigia per terreni agricoli), al comma 9 (facoltà di riduzione ad opera dei comuni nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 D.P.R. 917/1985), al comma 9-bis, inserito dall'articolo 56 comma 1 D.L. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/2012 successivamente sostituito dall'articolo 2 comma 2 lettera a) D.L. 102/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 124/2013 (esenzione per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita), al comma 10, come modificato dall'articolo 4 comma 5 lettera f) D.L. 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 44/2012 (detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze);
- l'articolo 1 comma 380 L. 228/2012, che ha disposto, fra l'altro, la riserva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento [lettera f)] e la facoltà, in capo ai Comuni, di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 D.L. 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D [lettera g)];

- l'articolo 1 comma 707 lettera b) L. 147/2013, che ha disposto la non sottoposizione all'imposta municipale propria al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché la facoltà, in capo ai Comuni, di considerare direttamente adibita ad abitazione principale talune tipologie immobiliari, in particolare l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale ('agevolazione operante o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui, e con il limite, in caso di più unità immobiliari, che la predetta agevolazione possa essere applicata ad una sola unità immobiliare), le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, da talune tipologie di dipendenti pubblici;

DATO ATTO CHE, ai sensi della normativa citata, in relazione alle aliquote:

- l'aliquota di base è pari alla misura dello 0,76 per cento, ma con possibilità in capo al comune, con deliberazione di natura regolamentare (adottata ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs. 446/1997), di modificare l'aliquota, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali (articolo 13 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, comma 6);
- l'aliquota relativa alla abitazione principale, attualmente non dovuta unicamente in relazione alla prima rata, è pari alla misura dello 0,4 per cento, con possibilità, in capo al comune, di modifica tariffaria, e, pertanto, con atto di natura non regolamentare, in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali (ibidem, comma 7);
- l'aliquota dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9 comma 3-bis D.L. 557/1993, convertito, con modificazioni, dalla L. 133/1994, attualmente non dovuta unicamente in relazione alla prima rata, è pari alla misura dello 0,2 per cento, con possibilità di riduzione fino allo 0,1 per cento (ibidem, comma 8);
- sussiste facoltà, in capo al comune, di ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento, nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 D.P.R. 917/1986 (immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni, considerandosi strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore, e, in relazione ai immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni considerandosi strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato), nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, nel caso di immobili locati (ibidem, comma 9);
- sussiste facoltà, in capo al Comune, di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 D.L. 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (articolo 1 comma 380 lettera g) L. 228/2012);
- con riferimento alla TASI, la determinazione della relativa aliquota deve avvenire rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile (articolo 1 comma 640 e comma 677 L. 147/2013);

VISTO l'articolo 13 comma 13-bis D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, così sostituito dall'articolo 10 comma 4 lettera b) D.L. 35/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 64/2013 che dispone, che, a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1 comma 3 D.Lgs. 360/1998 e

s.m.i., l'efficacia delle dette deliberazioni e dei detti regolamenti decorrendo dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico, e che dispone altresì:

- che il versamento della prima rata (di cui all'articolo 9 comma 3 D.Lgs. 23/2011) sia eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio;
- che il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo sia eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta (in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre applicandosi gli atti adottati per l'anno precedente);

VISTO l'articolo 13 comma 15 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, che dispone, con decorrenza dall'anno d'imposta 2012, l'invio di tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52 D.Lgs. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, e, in caso di mancato rispetto dei termini e delle modalità, con la sanzione, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, del blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute all'ente inadempienti;

DATO ATTO CHE, per l'anno 2015, restano pertanto confermate nelle misure vigenti nell'anno 2014, in particolare nelle misure seguenti:

- aliquota ordinaria di base nella misura dello 0,89 per cento;
- aliquota relativa alla abitazione principale categorie A/1, A/8, A/9. nella misura dello 0,4 per cento;
- aliquota dei fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura dello 0,2 per cento;
- aliquota delle aree edificabili, nella misura dello 0,76%;
- aliquota dei terreni agricoli, nella misura dello 0,76%;
- aliquota degli immobili non produttivi di reddito fondiario, nella misura dello 0,89%;
- aliquota degli immobili posseduti da soggetti ires, nella misura dello 0,89%;
- aliquota degli immobili locati, nella misura dello 0,89%;
- aliquota degli altri immobili, nella misura dello 0,89%;

RITENUTO, infine, procedere, ai fini di mero orientamento per l'attività di accertamento dell'Ufficio Tributi del Comune, all'indicazione del valore delle aree edificabili, secondo i seguenti valori indicativi: a) aree residenziali "area B":

AREE A DESTINAZIONE RESIDENZIALE "AREA B1" € 1950 /mq;

AREE A DESTINAZIONE RESIDENZIALE "AREA B2" € 3900/mq

in decremento rispetto alla correlativa determinazione relativa all'anno precedente, tenuto conto della crisi economica che ha comportato il sostanziale blocco del mercato immobiliare, in relazione alle caratteristiche della zona interessata che limitano, nell'area in questione, l'effettivo sfruttamento edilizio; b) aree a destinazione residenziale di nuovo impianto "area C" **EURO 24,00/mq.**, confermativa in ragione della potenzialità edificatoria di tale area, non ridotta; c) area a destinazione produttiva "area D" non urbanizzata: **EURO 14,00 mq.**, confermativa in quanto di importo già ridotto; d) area a destinazione produttiva "area D" area D1/a PIP (urbanizzata): **EURO 67,00 mq.**, confermativa della determinazione del prezzo operata dal Comune;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000;
- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Regolamento Comunale di organizzazione degli Uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;

DATO ATTO CHE, sulla deliberazione, vengono apposti

il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi dell'articolo 49, dell'articolo 97 e dell'articolo 147 bis D.Lgs. 267/2000, nonché dell'articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;

il parere espresso dal Responsabile del servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile ed

alla regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49, 147 bis D. Lgs. 267/2000 nonché dell'articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni;

Con votazione legalmente espressa, che ha luogo in forma palese e per alzata di mano, con il seguente esito:

- **Presenti:9;**
- **Astenuti:0;**
- **Votanti: 9;**
- **Favorevoli:9;**
- **Contrari: 0;**

DELIBERA

1. Di confermare, ai sensi di quanto in narrativa, per l'anno 2015, le aliquote dell'imposta municipale propria IMU del Comune di Pecetto di Valenza nelle misure seguenti:
 - aliquota ordinaria di base nella misura dello 0,89 per cento;
 - aliquota relativa alla abitazione principale categorie A/1, A/8, A/9 nella misura dello 0,4 per cento;
 - aliquota dei fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura dello 0,2 per cento;
 - aliquota delle aree edificabili, nella misura dello 0,76%;
 - aliquota dei terreni agricoli, nella misura dello 0,76%;
 - aliquota degli immobili non produttivi di reddito fondiario, nella misura dello 0,89%;
 - aliquota degli immobili posseduti da soggetti ires, nella misura dello 0,89%;
 - aliquota degli immobili locati, nella misura dello 0,89%;
 - aliquota degli altri immobili, nella misura dello 0,89%;
2. Di determinare la detrazione per abitazione principale pari a euro 200,00;
3. Di indicare, ai sensi di quanto in narrativa, ed ai fini di mero orientamento per l'attività di accertamento dell'Ufficio Tributi del Comune, il valore delle aree edificabili, secondo i seguenti valori indicativi: : a) aree residenziali "area B": AREE A DESTINAZIONE RESIDENZIALE "AREA B1" € 19,50 /mq AREE A DESTINAZIONE RESIDENZIALE "AREA B2" € 39,00/mq b) aree a destinazione residenziale di nuovo impianto "area C" EURO 24,00/mq., c) area a destinazione produttiva "area D" non urbanizzata: EURO 14,00 mq.; d) area a destinazione produttiva "area D" area D1/a PIP (urbanizzata): EURO 67,00 mq.
4. Per l'annualità 2015, sono considerate adibite ad abitazione principale, le unità immobiliari concesse in comodato d'uso, (regolarmente registrato ai sensi della normativa vigente in materia) dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale, avendo accertato la residenza anagrafica. Tale agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di € 500,00.

*Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi dell'articolo 49, dell'articolo 97 e dell'articolo 147 bis D.Lgs. 267/2000, nonché dell'articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni: **FAVOREVOLE,***

*IL SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. Gian Carlo RAPETTI)*

*Parere espresso dal Responsabile del servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile ed alla regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49, 147 bis D. Lgs. 267/2000 nonché dell'articolo 4 del Regolamento comunale recante la disciplina del sistema dei controlli interni: **FAVOREVOLE***

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Mariella COLANINNO)*

Letto, confermato, sottoscritto,

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Andrea BORTOLONI

Avv. Gian Carlo RAPETTI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, D.Lgs. 267 del 18.08.2000)

Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che il presente verbale viene pubblicato, in copia, all'Albo Pretorio del Comune (sezione Albo Pretorio del sito istituzionale web del Comune di Pecetto di Valenza www.comune.pecettodivalenza.al.it accessibile al pubblico ai sensi dell'articolo 32 comma 1 L. 69/2009) dal giorno **17/04/2015** per rimanervi per quindici giorni consecutivi, ai sensi di legge, e quindi a tutto il 01/05/2015

Dalla Residenza Comunale, li **17/04/2015**

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Gian Carlo RAPETTI

%%

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la suesesa deliberazione, decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione nelle forme di

legge all'Albo Pretorio Informatico del Comune, è divenuta esecutiva in data

..... ai sensi del 3° comma dell'art. 134 della legge 18/08/2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Gian Carlo RAPETTI

%%

La presente copia (in carta libera ad uso amministrativo) è conforme all'originale qui depositato.

Pecetto di Valenza,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Gian Carlo RAPETTI